



Ufficio Legislativo

All'INPS
- Presidenza
- Direttore Generale

E, p.c. All'Ufficio di Gabinetto
SEDE

Oggetto: Nuove norme in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), assegno ordinario, cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA). Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.

Con riferimento alla bozza di circolare specificata in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Al **paragrafo 1.1, recante *Linee guida per la richiesta delle nuove cinque settimane e regolamentazione del "periodo fruito"***, con riferimento al terzo capoverso, si precisa che non è possibile con un'unica domanda richiedere la concessione delle settimane residue rispetto alle 9 inizialmente previste e contestualmente delle ulteriori 5 settimane introdotte dal decreto-legge n. 34/2020, essendo all'uopo necessario presentare due distinte domande.

Conseguentemente, l'esempio riportato al quinto e al sesto capoverso del medesimo paragrafo va riformulato. Ciò che va infatti precisato è che, per poter richiedere e quindi usufruire delle ulteriori 5 settimane previste dal decreto-legge n. 34/2020, occorre che si siano state già richieste ed interamente godute le 9 settimane inizialmente previste. Si ritiene, in altri termini, che vada necessariamente chiarito che per accedere a periodi ulteriori rispetto alle 9 settimane, queste devono essere state richieste ed interamente godute.

Analogamente, al **paragrafo 1.2, recante *Ulteriore periodo di 4 settimane di CIGO e assegno ordinario con causale "COVID-19 nazionale"***, il sesto capoverso va riformulato precisando che, nell'ipotesi in cui i datori di lavoro non abbiano fruito per intero delle pregresse 14 settimane, occorrerà presentare due distinte e successive domande: l'una per richiedere la concessione delle settimane residue rispetto alle 5 previste dal decreto-legge n. 34/2020, e, una volta terminato il suddetto periodo, dovrà essere inoltrata un'altra domanda per richiedere la concessione delle ulteriori 4 settimane introdotte dal decreto-legge n. 52/2020.

Al **paragrafo 1.8**, recante **Aziende che hanno esaurito il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa con causale "COVID-19 nazionale"**, occorre riformulare l'ultimo periodo dell'ultimo capoverso nel modo seguente: "Con riferimento all'assegno ordinario garantito dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 148/2015, si richiamano le disposizioni previste dai singoli regolamenti; **per quanto riguarda il FIS, resta salva la previsione di cui all'articolo 35 del medesimo decreto.**

In relazione al **paragrafo 3.1**, recante **Assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso**, terzo capoverso, si precisa che i datori di lavoro iscritti al FIS che hanno in corso trattamenti di assegni di solidarietà possono presentare domanda di assegno ordinario per una durata complessiva di 18 settimane (9+5+4), al pari di quanto previsto per le altre tipologie di trattamenti salariali con causale COVID-19. Al riguardo, infatti, si precisa che l'articolo 1 del decreto-legge n. 52/2020 dispone che ai soggetti beneficiari della misura di cui all'articolo 21 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane, è consentito usufruire di ulteriori 4 settimane di trattamento.

Al **paragrafo 4 Assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali e dei Fondi del Trentino Alto Adige di cui agli articoli 26 e 40 del D. lgs. n. 148/2015**, alla fine del **secondo capoverso**, è necessario specificare che alle aziende che avevano erroneamente richiesto periodi superiori a 9 settimane, tali periodi eccedenti possono essere autorizzati nel limite complessivo di 14 settimane e a **condizione che abbiano interamente fruito delle 9 settimane inizialmente previste.**

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
Pres. Giuseppe Bronzini

